



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
Divisione 5 – Regime giuridico, amministrativo e tecnico della nave e nautica da diporto

Riferimento prot. n. 6432 del 06/05/2025 (CPPS)
prot. n. 28823 del 29/04/2025 (CPSA)
prot. n. 9309 del 08/04/2025 (CPGA)
prot. n. 4381 del 17/02/2025 (CPGA)

Collegato a prot. n. 9732 del 12/05/2025
prot. n. 9451 del 07/05/2025
prot. n. 7652 del 09/04/2025
prot. n. 3656 del 19/02/2025

Alla Direzione marittima del Lazio
cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it

Alla Capitaneria di porto di Gaeta
cp-gaeta@pec.mit.gov.it

Alla Direzione marittima di Napoli
dm.napoli@pec.mit.gov.it

Capitaneria di porto di Salerno
cp-salerno@pec.mit.gov.it

Alla Capitaneria di porto di Pesaro
cp-pesaro@pec.mit.gov.it

Alle altre Direzioni marittime

Alle altre Capitanerie di porto

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano
cp-portosantostefano@pec.mit.gov.it

Oggetto: Decreto dirigenziale 14 marzo 2025, n. 40 (disciplina del programma e delle modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe) – Chiarimenti.

La presente nota risponde a richieste di parere inviate dalle Direzioni marittime e dalle Capitanerie di porto in indirizzo.

1. Capitaneria di porto di Gaeta

L'articolo 8, comma 2, del decreto dirigenziale 14 marzo 2025, n. 40 recita: *“Le domande di conseguimento del titolo professionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto in vigore del d.d. n. 123/2024 seguono la disciplina più favorevole, con particolare riferimento al rilascio del titolo professionale senza esami.”*

La disposizione è interpretata nel senso testuale. Ha quindi efficacia sull'intero articolato dei due decreti dirigenziali che si sono succeduti nel tempo. La specificazione *“con particolare riferimento al rilascio del titolo professionale senza esami”* richiama unicamente l'attenzione su un particolare aspetto del procedimento amministrativo di rilascio del titolo professionale.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it

info: fabio.mazzorana@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
Divisione 5 – Regime giuridico, amministrativo e tecnico della nave e nautica da diporto

La disposizione deroga espressamente dal principio *tempus regit actum*, nel senso che si applica la disposizione più favorevole al candidato, ancorché adottata successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami.

La determinazione della condizione più favorevole richiede la valutazione della situazione soggettiva del candidato in concreto rispetto alle disposizioni dei due decreti dirigenziali. L'efficacia della disposizione è limitata ai soli decreti dirigenziali in comparazione e non si estende a materie regolate per legge o per regolamento.

Pertanto, nello specifico delle questioni poste:

- 1) le modalità di esame sono quelle di cui all'articolo 2 del d.d. n. 40/2025, perché la tutela della sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare corrispondono a interessi pubblici generali tutelati per legge. In particolare:
 - a. la prova di carteggio nautico di cui al comma 2, dell'articolo 2, del d.d. n. 40/2025 è la medesima prevista dal comma 6, dell'articolo 6, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2021 (adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove). Pertanto, le prove di carteggio sono somministrate al candidato secondo le procedure afferenti agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, comprese le raccomandazioni a corredo;
 - b. per effetto di quanto esposto alla lettera a., l'articolo 4, comma 2, del d.d. n. 40/2025 esonera i candidati titolari di una patente nautica di categoria A che abilita alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa dal sostenimento della prova di carteggio nautico. Copia della patente nautica è acquisita agli atti;
 - c. l'unità navale impiegata in sede di prova pratica è di bandiera italiana, qualunque sia la sua tipologia, perché il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe è di diritto nazionale e abilita al comando di unità da diporto esclusivamente battenti bandiera italiana;
 - d. non sussistono propedeuticità tra le prove di esame di cui al comma 1, dell'articolo 2, del d.d. n. 40/2025. Durante la sessione di esame, il candidato sostiene tutte le prove dalle quali non sia esonerato, teoriche e pratica. Si applicano i commi 7 e 8, dell'articolo 2, del d.d. n. 40/2025;
 - e. il termine di dodici mesi per la ripetizione delle prove d'esame non superate di cui all'articolo 2, comma 7, del d.d. n. 40/2025 si calcola dalla data del verbale riassuntivo che ne riporta esplicita menzione di cui al medesimo comma. Le prove "di riparazione" si svolgono entro dodici mesi da quella data. La domanda di ripetizione della prova o delle prove non superate è presentata in data successiva al medesimo verbale riassuntivo, a pena di nullità;
 - f. il candidato può ripetere le prove non superate anche presso una differente Capitaneria di porto, che acquisisce gli atti dalla Capitaneria di porto originaria e, nel caso di candidati non iscritti alle matricole della gente di mare, rilascia il titolo professionale, qualora le prove siano state ripetute con successo;



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it

info: fabio.mazzorana@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
Divisione 5 – Regime giuridico, amministrativo e tecnico della nave e nautica da diporto

- g. sia nel caso di prima ammissione agli esami, sia nel caso di ripetizione delle prove non superate, il candidato non può presentare domande plurime, rispondendo a bandi di più Capitanerie di porto. Nel caso in cui avvenga, la domanda valida è esclusivamente quella presentata in data e ora cronologicamente anteriore e tutte le domande cronologicamente successive sono nulle;
- 2) il candidato in possesso sia dei requisiti di cui all'articolo 4 del d.d. n. 40/2025 per l'esonero da tutte le prove teoriche, sia dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.d. n. 40/2025 per l'esonero dalla prova pratica, per combinato disposto dei due articoli è esonerato dal sostenimento dell'esame. Trova diretta applicazione il procedimento amministrativo di rilascio del titolo professionale senza esami di cui all'articolo 6 del d.d. n. 40/2025;
- 3) i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^a categoria sono soggetti alla disciplina propria, dettata dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sia per i requisiti di idoneità fisica e la sua certificazione (visita biennale in corso di validità), sia per i requisiti morali;
- 4) i candidati non iscritti nelle matricole della gente di mare sono soggetti alla disciplina del codice della nautica da diporto e del relativo regolamento di attuazione sia per i requisiti di idoneità psicofisica e la sua certificazione, sia per i requisiti morali;
- 5) sono esonerati dall'effettuazione di almeno cinque ore complessive di familiarizzazione con le capacità inerenti alla prova pratica, secondo quanto previsto all'allegato 1, punto 9, del decreto n. 40/2025, attestate da una scuola nautica:
- a. quale conseguenza diretta della lettera circolare prot. n. 6376 in data 26/03/2025 (che si allega), i candidati che hanno conseguito la patente nautica di categoria A in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2021 (cfr. articolo 3). Copia dell'attestazione originaria o copia della patente nautica è acquisita agli atti;
 - b. per lettura sistematica con il disposto di cui all'articolo 49-septies, comma 13, del codice della nautica da diporto, i candidati in possesso di patente nautica di categoria A da almeno cinque anni, indipendentemente dalle modalità di esame in vigore al momento del conseguimento. Copia della patente nautica è acquisita agli atti.

2. Capitaneria di porto di Salerno

I certificati di competenza della sezione coperta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.d. n. 40/2025, che consentono il conseguimento senza esami del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe, sono quelli rilasciati nel rispetto delle Regole II/1, II/2, II/3, IV/2-VII/1 (cfr. certificati di competenza belgi) della Convenzione e del Codice IMO STCW'78 come emendata, fatti salvi gli altri requisiti previsti.

3. Capitaneria di porto di Pesaro

L'endorsement, concesso ai sensi della Regola I/10 della Convenzione IMO STCW'78 come emendata dall'autorità consolare italiana a un certificato Master GT 200 rilasciato dall'MCA, comporta che la Repubblica italiana:



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it

info: fabio.mazzorana@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
Divisione 5 – Regime giuridico, amministrativo e tecnico della nave e nautica da diporto

- a) garantisce che le disposizioni della Regola I/10 sono soddisfatte;
- b) garantisce che l'endorsement del certificato è concesso in conformità con la regola I/2, paragrafo 7. In particolare, l'endorsement è rilasciato perché tutti i requisiti della Convenzione sono stati osservati dal Regno Unito;
- c) conferma che i requisiti della Convenzione riguardanti gli standard di competenza, di addestramento, di certificazione e gli standard di qualità sono completamente osservati dal Regno Unito;
- d) Repubblica italiana e Regno Unito si sono impegnati a comunicare prontamente all'IMO qualsiasi significativo cambiamento nelle disposizioni relative all'addestramento e alla certificazione stabilite in conformità con la Convenzione.

Inoltre, le informazioni fornite e le misure concordate tra i due Paesi contraenti secondo la Regola I/10 sono comunicate al Segretario Generale dell'IMO in conformità ai requisiti della Regola I/7.

Pertanto, fatti salvi gli altri requisiti applicabili previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.d. n. 40/2025, i titolari di certificato Master GT 200 MCA endorsato possono conseguire senza esami il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe.

Quanto esposto per il Regno Unito è applicabile all'Isola di Man, quale dipendenza della Corona britannica, e ai Territori britannici d'oltremare di Gibilterra, Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman.

4. Specializzazione vela della sezione coperta

Gli ufficiali di navigazione del diporto di 2^a classe conseguono la specializzazione vela della sezione coperta secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121.

L'esame teorico-pratico di cui all'articolo 8, comma 2, è obbligatorio per coloro che hanno conseguito la patente nautica senza esami ai sensi dell'allegato III al d.m. n. 146/2008 per possesso di un titolo professionale marittimo o di un certificato di competenza, mercantile o del diporto, privo di abilitazione alla navigazione a vela o di specializzazione vela.

La specializzazione vela è annotata sul titolo professionale, colonna "Capacity", con la locuzione "**Sailing vessel even**". Si allegano le versioni in formato Word del titolo professionale con e senza annotazione della specializzazione vela.

5. Rilascio del titolo professionale senza esami per possesso della patente nautica di categoria B

Il comma 3, dell'articolo 6, del d.d. n. 40/2025, per il solo caso del pregresso possesso di patente nautica di categoria B per nave da diporto di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, si interpreta nel senso che il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe senza esami è rilasciato dalla medesima Capitaneria di porto che ha rilasciato la patente nautica, indipendentemente dalla Capitaneria di porto di eventuale iscrizione nelle matricole della gente di mare del richiedente, se differente, al fine di semplificare i controlli istruttori e abbreviare i tempi di conclusione del procedimento amministrativo.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it

info: fabio.mazzorana@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
Divisione 5 – Regime giuridico, amministrativo e tecnico della nave e nautica da diporto

L'Ufficio che riceve la domanda, al momento del rilascio del titolo professionale, se trattasi di marittimo, ne comunica gli estremi all'Ufficio di iscrizione nella gente di mare, che provvede all'annotazione sul libretto di navigazione.

6. Visita preventiva pre-imbarco

La visita preventiva prima dell'imbarco si applica anche agli ufficiali di navigazione del diporto di 2^a classe non iscritti nelle matricole della gente di mare.

Il Direttore generale
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it

info:fabio.mazzorana@mit.gov.it